



## **Z.1.2 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (E LE PENSIONI INTEGRATIVE)**

### **CHE COS'É**

Nata nel 2005, costituisce il “secondo pilastro” del sistema pensionistico italiano che si affianca a quello obbligatorio pubblico, ma non lo sostituisce: ha lo scopo di “integrare” la pensione che sarà garantita dal sistema previdenziale pubblico, in previsione della sua possibile insufficienza a garantire un tenore di vita proporzionato al precedente reddito da attività lavorativa.

### **CARATTERISTICHE**

La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria:

- è volontaria: il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare;
- è regolata da un sistema a “capitalizzazione”: i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita;
- funziona a capitalizzazione individuale: i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti; è noto quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento;
- la contribuzione è a carico del lavoratore aderente: per i dipendenti privati può essere anche parzialmente a carico del datore di lavoro;
- è gestita da “Fondi Pensione” che sono soggetti ed enti di diritto privato che si distinguono in quattro tipologie:
  - *Fondi Chiusi* (art. 3 del D.lgs. 252/2005) di origine “negoziale”, istituiti dalle organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale;
  - *Fondi Aperti* (art. 12 del D.lgs. 252/2005) istituiti da operatori finanziari privati, come banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM);
  - *Piani Pensionistici Individuali (PIP)* (art. 13 del D.lgs. 252/2005): sono polizze di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale;
  - *Fondi Pensione preesistenti*: fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima dell’istituzione della previdenza complementare, con caratteristiche e regolamentazioni proprie.
- I Fondi pensione investono i capitali raccolti con le contribuzioni per ricavarne un rendimento, secondo regole di prudenza stabilite dalla legge e dalle altre norme di riferimento, e sono soggetti alla vigilanza di un istituto pubblico, la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

### **CHI PUO' USUFRUIRNE**

I destinatari dei fondi pensione sono:

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;



- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- i lavoratori parasubordinati ed occasionali;
- i familiari a carico;
- altri soggetti che non svolgono nessuna attività lavorativa.

### **FONDI PENSIONE ESISTENTI**

Per i dipendenti pubblici sono stati istituiti due Fondi: Espero (lavoratori della Scuola) e Perseo Sirio (dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e della Sanità).

Accanto a questi fondi operano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali, anche i fondi pensione territoriali.

Per i dipendenti privati si rimanda all'elenco ufficiale pubblicato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione): <https://www.covip.it/la-covip-e-la-sua-attivita/albo-fondi-pensione/elenco-fondi-albo>

### **COME ADERIRE**

L'adesione alla previdenza complementare è sempre libera e volontaria.

L'adesione ai fondi aperti ed ai PIP è una scelta individuale.

L'adesione ai fondi negoziali di categoria è regolamentata dai contratti collettivi e dagli accordi tra organizzazioni sindacali e datoriali.

Dopo due anni di contribuzione, si può revocare l'adesione e aderire a un altro fondo chiedendo il trasferimento della capitalizzazione.

Per quanto riguarda il TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato, è previsto il conferimento in un Fondo pensione "negoziale" di categoria da parte del datore di lavoro, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi: ove manchi il fondo di categoria, il versamento viene destinato al Fondo Previdenziale Complementare residuale INPS (FondInps).

Per il TFR opera un meccanismo di "silenzio assenso": entro sei mesi dall'assunzione il lavoratore può manifestare l'intenzione di:

- lasciare il TFR in Azienda;
- destinarlo ad un Fondo Pensione;
- non decidere nulla (in questo caso il datore di lavoro lo destina automaticamente al fondo negoziale di riferimento o, in mancanza, al fondo residuale INPS);
- qualora il lavoratore decida successivamente di destinare il TFR ad un Fondo di sua scelta, l'opzione vale da quel momento in poi e le somme versate in precedenza su un altro fondo restano accantonate fino alla liquidazione del TFR.

### **PRESTAZIONI GARANTITE**

- Per ogni iscritto viene creato un "conto individuale" sul quale confluiscono i versamenti.



- Al momento della maturazione della pensione - secondo i requisiti del proprio regime previdenziale obbligatorio e in presenza di almeno cinque anni di appartenenza alla forma pensionistica complementare - verrà liquidata una rendita proporzionale ai contributi versati ed al rendimento ottenuto dal fondo.
- In aggiunta, il Fondo può prevedere il pagamento di un capitale, nella misura massima del 50% della contribuzione, rivalutato secondo il rendimento ottenuto dal fondo.
- Infine, gli iscritti ad un Fondo possono chiedere, secondo le norme di legge e i regolamenti applicabili, una anticipazione per alcune motivazioni di necessità (esigenze sanitarie, acquisto della prima casa, o altre previste).

### **AGEVOLAZIONI FISCALI**

- Deducibilità dal reddito dei contributi versati, fino all'importo di € 5.164,57 (i vecchi 10 milioni di lire); per i versamenti mensili trattenuti in busta paga, la deduzione viene calcolata direttamente dal datore di lavoro; per i versamenti effettuati personalmente, la deduzione si effettua nella dichiarazione dei redditi.
- Aliquota ridotta di tassazione per i rendimenti annuali del Fondo, rispetto ad altre forme di investimenti di capitale.
- Aliquota ridotta di tassazione per la rendita o il capitale erogati.

### **CRITICITA' ED ATTENZIONI**

La scelta di aderire ad un Fondo Pensione deve essere attentamente ponderata, valutando tutti gli elementi anche con la consulenza di una persona competente.

Per scegliere consapevolmente è necessario comprendere bene:

- gli obblighi che comporta l'adesione al fondo;
- le tipologie di prestazioni che il Fondo assicurerà, a quali scadenze e condizioni;
- le tipologie di investimenti che il Fondo attua con i capitali raccolti e i profili di rischio;
- il rendimento: comprendere se è previsto un rendimento minimo (o la mera preservazione del capitale versato) e capire che i rendimenti presentati nelle proposte dei Fondi o dei PIP sono rendimenti futuri previsti: ossia, proiezioni previsionali e, quindi, non certi. I rendimenti reali potrebbero essere migliori ma anche peggiori o nulli. Questo è particolarmente rilevante per il TFR che di per sé ha già un meccanismo di rivalutazione garantito per legge, tutt'altro che scarso;
- le garanzie di solvibilità (possibilità reali di ottenere la prestazione quando sarà maturata e meccanismi di garanzia in caso di insolvenza del Fondo).



### **Pagine informative:**

- Focus del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Previdenza-complementare/Pagine/default.aspx>
- COVIP (Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione): <https://www.covip.it/>
- INPS, pagina informativa: <https://www.inps.it/pages/standard/46227>

### **Norme di Riferimento:**

- D.lgs. 252 del 5 Dicembre 2005, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252!vig=>
- Riepilogo di tutte le norme utili in materia di Previdenza Complementare: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/previdenza/focus-on/Previdenza-complementare/Pagine/normativa-di-riferimento.aspx>

*(aggiornata al 19 ottobre 2021 / MS)*